

sentenza con ~~motivazione contestuale~~
21 FEB. 2012
conf. all'avv.

sentenza n. ~~1~~
conf. all'avv.
TACOPOLICAE
21 FEB. 2012
Il giudice



N° 670/2012 Sent.
N° _____ R. Gen
N° 4664 Cron.

TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dr.ssa Lia Di Benedetto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 9454/09 R.G. Lavoro

TRA

INPS, in persona del legale rapp.n.te pt, rapp.to e difeso dall'Avv.
A. Di Feo;

- opponente -

E

Napolitano Vittorio, rapp.to e difeso dall'Avv. A. Trapanese;

- opposto -

RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa, in persona del legale rapp.n.te
pt, rapp.to e difeso dagli Avv. E. Faeta e N. Sarno;

- chiamato in causa -

DISPOSITIVO

- accoglie l'opposizione, revoca il D.I. n. 892/09, e condanna Napolitano Vittorio al pagamento di € 151.933,63 in favore dell'INPS, oltre accessori ex art. 429 cpc;
- condanna Napolitano Vittorio alle spese in favore dell'INPS, liquidate in complessivi € 2.400,00 oltre IVA e CAP come per

legge;

- rigetta la domanda riconvenzionale condizionata proposta dalla Spa nei confronti dell'INPS;
- compensa le spese tra la predetta Spa e l'INPS.

FATTO

Con ricorso depositato in data 23/12/09, l'INPS proponeva opposizione avverso il D.I. con cui era stato disposto il pagamento in favore dell'opposto delle somme dovute a titolo di pensione; l'INPS deduceva l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria e altresì spiegava domanda riconvenzionale per la condanna di controparte alla restituzione delle somme indebitamente percepite, avendo l'opposto ricevuto sia la pensione (dall'INPS) che le retribuzioni (dalle Ferrovie dello Stato) derivanti dalla reintegrazione nel posto di lavoro.

Nel costituirsi in giudizio, l'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione, contestando le avverse deduzioni; deduceva che, prima di esaminare la pretesa dell'INPS, si doveva accertare la natura delle somme erogate dalle Ferrovie dello Stato all'opposto in ottemperanza alla sentenza di reintegrazione.

Integrato il contraddittorio nei confronti delle Ferrovie, chiamate in causa dall'INPS, la Spa si costituiva in giudizio spiegando domanda riconvenzionale, in caso di eventuale rigetto dell'opposizione dell'INPS, per la condanna dell'INPS a restituire alla Spa quanto versato a titolo di contributi

previdenziali relativi alla posizione contributiva del Napolitano per il periodo dal 12/9/98 al 12/11/04.

All'udienza di discussione i difensori concludevano come in atti e il Giudice decideva con lettura contestuale del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto.

DIRITTO

L'opposizione proposta dall'INPS va accolta.

Come documentato in atti, il Napolitano - a seguito dell'impugnativa del licenziamento intimato dal datore di lavoro Ferrovie dello Stato - ha ottenuto dalla Corte di appello di Roma la reintegrazione nel posto di lavoro ed altresì il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di cessazione illegittima del rapporto di lavoro fino alla data di effettiva reintegra (v. sentenza Corte di Appello di Roma n. 6031/04).

L'opposto ha tuttavia percepito anche il trattamento pensionistico erogato dall'INPS tra il dicembre 1998 e il dicembre 2006.


In riferimento al medesimo arco temporale cioè risultano corrisposte all'opposto sia la retribuzione ad opera delle Ferrovie dello Stato che la pensione da parte dell'INPS.

L'ente previdenziale ha pertanto chiesto in questa sede sia la revoca del D.I. (inerente le differenze sulla pensione n. 01121878 di cui l'opposto era titolare) sia - in via riconvenzionale - la restituzione di quanto indebitamente erogato.

Secondo l'assunto di parte opposta - che non ha contestato né

l'avvenuta erogazione della pensione né il relativo "quantum" -
invece per un verso le somme percepite per effetto della
reintegrazione avrebbero natura risarcitoria e non dovrebbero
essere restituite, anche perché l'opposto ha esercitato il diritto di
opzione per l'indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione,
ed inoltre per altro verso l'INPS sarebbe tenuto ad agire per la
restituzione nei confronti delle sole Ferrovie dello Stato.

Ora, come stabilito dal consolidato ed univoco orientamento
della S.C., *"Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal
giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto
con efficacia "ex tunc", poiché rileva la continuità giuridica del
rapporto piuttosto che la prestazione di fatto resa impossibile
dall'illegittimo rifiuto del datore di lavoro di ricevere la
prestazione, deve escludersi il diritto del lavoratore alla
pensione di anzianità in ragione della incompatibilità di questa
con il rapporto di lavoro. A ciò non osta la circostanza che il
lavoratore abbia optato per l'indennità sostitutiva ex art. 18
comma quinto della legge n. 300 del 1970, rinunciando alla
effettiva protrazione del rapporto, rilevando la sola esistenza ed
efficacia giuridica del rapporto di lavoro al momento della
domanda di pensionamento; ne consegue, pertanto, in entrambi i
casi, che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del
licenziamento travolge il diritto al pensionamento con efficacia
"ex tunc" e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di*



indebito da parte del soggetto erogatore della pensione” (Cass. sez. lav. n. 1670/08).

“In caso di collocamento a riposo sulla base di clausola contrattuale dichiarata nulla, come nell'ipotesi di licenziamento illegittimo del lavoratore, le somme percepite dal lavoratore ingiustamente licenziato a titolo di trattamento previdenziale e pensionistico non sono in alcun modo ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge e si sottraggono, pertanto, all'operatività della regola della "compensatio lucri cum danno", con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore detraibile dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro, in quanto la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento, facendo venir meno il presupposto del pensionamento, travolge "ex tunc" lo stesso diritto dell'assicurato alla prestazione previdenziale e lo espone all'azione di ripetizione dell'indebito da parte del soggetto erogatore della pensione” (Cass. sez. lav. n. 13871/07).

“Può considerarsi compensativo del danno arrecato al lavoratore con il licenziamento illegittimo, quale "aliunde perceptum", non qualsiasi reddito, ma solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa. Il

diritto a pensione, invece, discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell'assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro; ne deriva che le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae, dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo casualmente ricollegabili al licenziamento subito e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della "compensatio lucri cum damno" (Cass. sez. lav. n. 2023/05).

*"In caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest'ultimo a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, commisurato alle retribuzioni perse a seguito del licenziamento fino alla riammissione in servizio, non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall'interessato a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, **si sottraggono all'operatività della regola della "compensatio lucri cum damno".** Tale "compensatio", d'altra parte, non può*

configurarsi neanche allorché, eccezionalmente, la legge deroghi ai requisiti del pensionamento, anticipando, in relazione alla perdita del posto di lavoro, l'ammissione al trattamento previdenziale, sicché il rapporto fra la retribuzione e la pensione si ponga in termini di alternatività, né allorché il medesimo rapporto si ponga invece in termini di soggezione a divieti più o meno estesi di cumulo tra la pensione e la retribuzione, posto che in tali casi la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità del licenziamento travolge "ex tunc" il diritto al pensionamento e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un lucro compensabile col danno, e cioè come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore" (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di cui in massima ha escluso la "compensatio" in relazione al licenziamento, intimato ad un ferroviere nel contesto di un'operazione di riduzione di personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva recepito in appositi accordi collettivi attuativi dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997, del quale licenziamento la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva dichiarato l'illegittimità per la mancata osservanza delle procedure di cui alla legge n. 223 del 1991). (Cass. sez. lav. n. 15593/04).

"In caso di illegittimo licenziamento del lavoratore, il

risarcimento del danno spettantegli a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, commisurato all'importo delle retribuzioni che sarebbero maturate dalla data del licenziamento, non può essere diminuito degli importi che egli abbia eventualmente ricevuto a titolo di pensione, in quanto il diritto alla pensione non sorge per effetto della disponibilità delle energie lavorative determinata dal rifiuto del datore di lavoro di riceverle, ed inoltre la continuità giuridica del rapporto di lavoro rende indebita la prestazione pensionistica la cui spettanza è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sez. lav. n. 11134/04).

“Con riferimento al rapporto lavorativo privatizzato (ex D.L. n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del 1994) dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane, stante la tipicità e tassatività delle fattispecie di estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è illegittima, per violazione di norme imperative, la clausola contenuta nell'accordo integrativo del contratto collettivo 26 novembre 1994, secondo la quale il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al raggiungimento della massima anzianità contributiva. Ne consegue che, ove il giudice di merito abbia ritenuto in tale ipotesi configurabile un licenziamento illegittimo ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, ai fini della determinazione del risarcimento del danno non assume rilievo il semplice raggiungimento dell'età pensionabile



(permanendo in vita il rapporto sino a quando il datore di lavoro non eserciti il recesso in virtù delle sopravvenute condizioni relative alla tutela previdenziale), né sono detraibili gli importi eventualmente ricevuti dal lavoratore a titolo di pensione, poiché il diritto alla pensione non è sorto e la prestazione pensionistica deve pertanto ritenersi indebita” (Cass sez. lav. n. 2406/04).

“In caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest'ultimo a norma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, commisurato alle retribuzioni prese a seguito del licenziamento e fino alla riammissione in servizio, non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall'interessato a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende dal vendicarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno. Tale compensatio, d'altra parte, non può configurarsi neanche allorché, eccezionalmente, la legge deroghi ai requisiti del pensionamento, anticipando, in relazione alla perdita del posto di lavoro, l'ammissione al trattamento previdenziale, sicché il rapporto fra la retribuzione e la pensione si ponga in termini di alternatività, né allorché il medesimo rapporto si ponga invece



in termini di soggezione a divieti più o meno estesi di cumulo tra la pensione e la retribuzione, posto che in tali casi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge ex tunc il diritto al pensionamento e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un lucro compensabile col danno, e cioè come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore" (Cass. sez. lav. n. 14505/03).

"In caso di illegittimo licenziamento del lavoratore, il risarcimento del danno spettantegli a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, commisurato all'importo delle retribuzioni che sarebbero maturate dalla data del licenziamento, non può essere diminuito degli importi che egli abbia eventualmente ricevuto a titolo di pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecatogli con il licenziamento (quale "aliunde perceptum") non qualsiasi reddito percepito dal medesimo, bensì solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa. Inoltre, il diritto alla pensione discende dal verificarsi dei requisiti a tale fine stabiliti dalla legge, prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell'assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro e non si pone di per sé quale causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche



che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono alla regola della "compensatio lucri cum damno" (Cass. sez. lav. n. 2529/03).

Le eccezioni sollevate dal Napolitano risultano pertanto infondate, essendo egli tenuto a restituire all'INPS quanto indebitamente percepito.

Quanto poi all'eccezione sollevata dall'opposto in merito alla natura (risarcitoria) delle somme versate dalla Spa per effetto della sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, la S.C. ha affermato che *"Nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore licenziato ovvero fino alla transazione - eventualmente intervenuta successivamente alla sentenza di reintegra - che pone termine al rapporto; ne consegue, in tale ultima ipotesi, che il datore di lavoro è obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva, e fino ad un ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro. Resta invece esente da contribuzione previdenziale l'indennità sostitutiva della reintegrazione, che non ha natura retributiva perché il rapporto di lavoro si risolve*

con la percezione della stessa" (Cass. civ., Sez. lavoro, 07/03/2003, n. 3487).

Nel caso di specie - come già sopra ampiamente esposto - secondo la stessa Corte tale profilo non risulta idoneo ad escludere la sussistenza dell'indebitto a carico del lavoratore, né esclude l'obbligo di restituzione a carico del Napolitano (v. le pronunzie sopra citate).

La citata pronunzia invece assume rilievo per esaminare la domanda riconvenzionale condizionata spiegata dalle Ferrovie verso l'INPS.

Va notato che tale domanda attiene specificamente alla restituzione dei soli contributi versati dalle Ferrovie sulle retribuzioni erogate al Napolitano nel periodo tra il 12/9/98 e il 19/11/04 (data di esercizio del diritto di opzione), non avendo la Spa invece dedotto di avere versato - né ha comunque chiesto la restituzione in questa sede - contributi sull'indennità pagata al lavoratore opposto a seguito dell'opzione.

Sulla scorta del sopra ricordato principio enunciato dalla S.C., infatti, sulle somme pagate al lavoratore a seguito della reintegrazione il datore di lavoro resta obbligato a versare i contributi.

Invece i contributi non sono dovuti sull'indennità conseguente all'opzione.

Nel caso di specie in effetti la Spa ha chiesto la restituzione da

parte dell'INPS dei soli contributi inerenti le retribuzioni pagate al Napolitano per tutto il periodo in cui è stato considerato ancora in servizio, cioè solo fino alla data di esercizio del diritto di opzione (v. pag. 3 della memoria delle Ferrovie).

La domanda quindi non va accolta, atteso che da un lato non si è realizzata la condizione posta dalle Ferrovie a base della pretesa (cioè il rigetto dell'opposizione avanzata dall'INPS), e dall'altro lato la Spa non poteva ^{chiedere} (e in effetti non ha chiesto) la restituzione dei contributi versati sulle retribuzioni pagate al Napolitano per effetto della reintegra fino alla data dell'opzione.

In conclusione, l'opposizione proposta dall'INPS nei confronti del Napolitano va accolta, con revoca del DI e condanna dell'opposto a restituire all'INPS le somme indebitamente percepite a titolo di pensione.

Non può accogliersi invece la richiesta avanzata dalla Spa chiamata in causa, per come sopra esposto.

Le spese seguono la soccombenza, nei rapporti tra l'INPS e l'opposto Napolitano.

Tra le Ferrovie Spa e l'INPS invece appare giustificata la compensazione delle spese, alla stergua di quanto sopra rilevato in ordine alla domanda condizionata.

Salerno, 10/2/12

Il Giudice

Dr.ssa Lia Di Benedetto

